

morire non di rado in un ospedale, aspettando sempre il Monte delle pensioni che, concepito nel 1859, non ha ancora potuto terminare la sua lunga ed annosa gestazione. Ora o signori, quando si sono migliorate, per quanto è possibile, le condizioni economiche degli impiegati civili; quando colla presente legge si vogliono assicurati e guarentiti tutti i possibili vantaggi, tutti i diritti di posizione e di carriera, vorremo noi ora permettere, contro l'interesse dello Stato, contro il decoro stesso dell'amministrazione, quanto non fu mai permesso alla bassa burocrazia nei tempi, in cui le sue condizioni erano pressochè deplorabili; quanto non potrebbe essere permesso agli ufficiali dell'ordine giudiziario, agli ufficiali dell'armata di terra e di mare, che non sono poi tutti in condizioni uguali a quelle degli impiegati civili?

Con ciò, o signori, non è a dire che, anche dopo migliorata la sua condizione, un impiegato civile non possa ancora vantaggiarsi con un'occupazione privata qualunque; egli lo potrà sempre, purchè quest'occupazione non impedisca che egli adempia ai doveri d'ufficio, non rivesta un carattere di servizio pubblico, non offenda il decoro dell'amministrazione, infine sia un'occupazione compatibile collo stato e colla dignità dell'impiegato civile.

Queste sono le poche ragioni che io mi sono permesso di esporre in appoggio della prima parte del mio emendamento, che fu già validamente appoggiata dagli onorevoli Spantigati e Mantellini.

Quanto alla seconda parte, che sarebbe la parte nuova, e che l'onorevole Commissione respinge, perchè concepita in termini troppo generici, io la ritiro; in primo luogo per le savie considerazioni che ho riscontrate sopra un'identica disposizione, che l'onorevole Manfrin avrebbe fatta nella sua relazione sul primo progetto di legge relativo allo stato degli impiegati civili che fu presentato alla Camera il 1° dicembre 1871; in secondo luogo perchè potrebbe, in altra guisa, trovarsi sufficientemente provveduto in proposito il titolo delle pene disciplinari, sia per riguardo al decoro dell'amministrazione, sia per l'osservanza dei doveri d'ufficio e sia per riguardo alle occupazioni che possono essere incompatibili collo stato d'impiegato civile.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

LUGLI, relatore. L'onorevole Mancardi avendo avuto la compiacenza di ritirare la seconda parte del suo emendamento all'articolo 5°, ha spianato di molto a me la via per combattere la prima parte di questo stesso suo emendamento, che, in altri termini, non è altro che la riproduzione dell'articolo ministeriale.

L'onorevole Mancardi, non avendo visto al banco dei ministri l'onorevole Depretis, che ha presentato questo progetto di legge, mi è in qualche modo sostituito a lui, ed è venuto sostenendo i concetti del progetto ministeriale; concetti che furono nella precedente seduta ampiamente ed autorevolmente sostenuti dall'onorevole Mantellini e dall'onorevole Spaventa.

Signori, noi ci troviamo di fronte, con la disposizione di questo articolo, dettata dal Ministero e modificata dalla Commissione, a due concetti affatto diversi.

Il concetto ministeriale è un concetto rigido; a questo concetto si è poi più tardi aggiunto un emendamento dell'onorevole Spantigati, il quale non si è contentato della rigidità della disposizione contenuta in questo articolo, ma ha voluto ancora estendere all'impiegato civile altri divieti, che il Ministero nel suo progetto non aveva creduto di proporre.

La Commissione invece parte da un concetto affatto opposto: essa ha creduto che non si debba, che non si possa impedire all'impiegato civile di migliorare le proprie condizioni, quando questo miglioramento non arrechi danno alle funzioni che egli esercita come impiegato.

Si potrà trovare che l'articolo non sia esatto nella forma; si potrà chiedere una redazione migliore, ma infine il concetto al quale è stata ispirata la Commissione, quando introduceva questa modificazione, era quello di non togliere all'impiegato il mezzo di migliorare la sua condizione.

Infatti, se noi avessimo degli impiegati, ai quali l'erario pubblico potesse dar modo di vivere in condizioni se non agiate, possibili, non sarei alieno, e la Commissione con me, di acconsentire al concetto espresso nel progetto ministeriale; ma siccome i nostri impiegati si trovano in condizioni difficili, siccome non sanno come fare per mantenere se stessi e le loro famiglie, è parso alla Commissione di modificare, di temperare la rigidità del concetto dell'articolo quinto del progetto ministeriale. Per ragioni se non identiche, ma consone, la maggioranza della Commissione non potrebbe assentire all'aggiunta dell'onorevole Spantigati.

Ma perchè deve essere impedito ad un impiegato di far parte di un Consiglio d'amministrazione di una società, nella quale egli abbia collocato i propri avanzi, una parte del proprio patrimonio? Volete impedire ad un impiegato, solo perchè è impiegato, di amministrare il proprio peculio? Comprendo fino ad un certo punto le ragioni che hanno mosso l'onorevole Spantigati a proporre quest'aggiunta, ma, come ho detto, la maggioranza della Commissione non può accettarla.